DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 1991

concernente la definizione di una clausola aggiuntiva al quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari in Irlanda relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(91/212/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente per le strutture della pesca e del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

considerando che con decisione 89/640/CEE [2] la Commissione ha approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali in Irlanda;

considerando che il governo irlandese ha presentato alla Commissione, il 20 aprile 1990, il programma settoriale relativo all'ammodernamento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4042/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura [3];

considerando che il programma presentato dallo Stato membro comprende la descrizione degli assi principali scelti, nonché indicazioni sul contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione orientamento, previsto per la realizzazione del programma;

considerando che al momento della definizione dei quadri comunitari di sostegno relativi alle zone di cui all'obiettivo n. 1 previsto al titolo III del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione può prendere in considerazione misure rientranti nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4042/89;

considerando che la presente clausola aggiuntiva al quadro comunitario di sostegno è stata definita di concerto con lo Stato membro interessato nell'ambito della compartecipazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio [4], recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88, anche la BEI è stata associata all'elaborazione della presente clausola aggiuntiva al quadro di sostegno e si è dichiarata disposta a contribuire alla realizzazione di quanto previsto da tale clausola aggiuntiva sulla base delle dotazioni previsionali relative ai prestiti indicati nella presente decisione e conformemente alle disposizioni statutarie che la disciplinano;

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità che altri strumenti comunitari di prestito contribuiscano al finanziamento della clausola aggiuntiva in base alle disposizioni specifiche che li disciplinano;

considerando che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione viene inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione di intenzione;

considerando che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli imgegni di bilancio relativi al contributo dei Fondi strutturali al finanziamento degli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno risulteranno dalle successive decisioni con cui la Commissione approverà le azioni in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la clausola aggiuntiva al quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura in Irlanda per il periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993.

La Commissione dichiara l'intento di contribuire alla realizzazione di tale clausola aggiuntiva al quadro comunitario di

[1] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
[2] GU n. L 370 del 19. 12. 1989, pag. 39.
[3] GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 1.
[4] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

sostegno sulla base delle disposizioni dettagliate che esso contiene e in conformità delle norme e degli orientamenti dei Fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari esistenti.

Articolo 2

La clausola aggiuntiva al quadro comunitario di sostegno comprende i seguenti elementi essenziali:

a) i principali assi prioritari scelti per l'azione congiunta:

   1. trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura,

   2. commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura;

b) un piano di finanziamento indicativo, a prezzi costanti 1991, nel quale vengono precisati il costo totale degli assi prioritari scelti per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, pari a 38,000 milioni di ecu per l'intero periodo, nonché le dotazioni finanziarie previste a titolo dei contributi di bilancio della Comunità, ripartite come segue:

(in milioni di ecu)

1. trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura	8,000
2. commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura	2,000

Il corrispondente fabbisogno nazionale di finanziamento, pari a 7,600 milioni di ecu per il settore pubblico e 20,400 milioni di ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto mediante il ricorso ai prestiti comunitari concessi dalla Banca europea per gli investimenti e da altri strumenti di prestito.

Articolo 3

L'Irlanda è destinataria della presente dichiarazione di intenti.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1991.

Per la Commissione
Manuel MARÍN
Vicepresidente